

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4556

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MUNDO

Presentata il 25 marzo 1987

Modifica dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
relativa all'ordinamento dei consulenti del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 11 gennaio 1979, n. 12, è stato approvato l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.

L'articolo 1 precisa che possono essere iscritti all'albo gli avvocati, i dottori commercialisti, i procuratori legali, i ragionieri e periti commerciali, i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio almeno 15 anni con mansioni di ispettori del lavoro e coloro i quali abbiano superato i prescritti esami di abilitazione.

Certamente tale norma è manchevole di una figura professionale ad alta conoscenza della materia conseguita anche da un numero ristrettissimo di soggetti presso le Università della Repubblica, quale quella dei diplomati o specializzati

in « Diritto del lavoro e della previdenza sociale » (titolo post-universitario) o quella di altri pubblici dipendenti che hanno gestito o gestiscono il settore personale a qualsiasi livello.

Pertanto occorre riportare l'uguaglianza tra pubblici dipendenti ed includere tra le figure professionali, che hanno titolo all'esercizio della professione di consulente del lavoro, i diplomati e gli specializzati in diritto del lavoro e della previdenza sociale, che hanno conseguito il titolo post-universitario presso una università della Repubblica nonché i pubblici dipendenti preposti alla gestione del personale e con anzianità uguale ai dipendenti del Ministero del lavoro, con possibilità di assistenza ai lavoratori nelle vertenze di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

« Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, dai diplomati delle scuole di perfezionamento o specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza sociale a semplice domanda dell'interessato, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con mansioni di ispettori del lavoro e di qualsiasi altra pubblica amministrazione che abbiano avuto responsabilità di gestione del personale, che abbiano prestato servizio almeno per 15 anni, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso ».

2. Allo stesso articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I diplomati e gli specializzati in diritto del lavoro e della previdenza sociale assistono i lavoratori nelle vertenze di lavoro, se delegati ».